

A tutti i soci e lavoratori

Prot. N° UP 145

Oggetto: Regolamentazione e modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio

Sulla base di quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle cooperative sociali, il Consiglio di Amministrazione ha delineato le seguenti indicazioni operative per la fruizione di permessi studio retribuiti per la frequenza a corsi relativi al conseguimento di titoli di studio dell'ordinario curriculum scolastico: licenza media inferiore, maturità, laurea (art. 68 del CCNL).

Attualmente il CCNL prevede che la fruizione di tali permessi sia limitata a una quota definita di aventi diritto pari al 2% del totale dell'organico della Cooperativa.

Pertanto, le presenti linee guida individuano i criteri di selezione delle domande tenendo conto oltretutto delle esigenze del singolo lavoratore, anche delle esigenze del servizio e di quelle degli altri lavoratori, tentando di perseguire il più possibile un obiettivo di equità e sostenibilità organizzativa.

◆ **Criteri:**

- Possono presentare richiesta tutti coloro che frequentano corsi regolari di studio di istruzione primaria o secondaria. Non hanno quindi diritto a tali permessi coloro che sono fuori corso negli studi di livello universitario.
- I criteri di concessione applicati sono i seguenti:
 1. non aver già usufruito di permessi per le 150 ore durante l'anno scolastico precedente
 2. lavorare in un servizio in cui è stata accertata la compatibilità organizzativa
 3. In ciascun servizio è ammessa alla fruizione dei permessi una sola persona per volta
 4. anzianità del rapporto di lavoro

Nel caso non venga raggiunto il tetto massimo del 2%, verranno inseriti tra gli aventi diritto i lavoratori esclusi dal criterio di cui al punto 1 fino al raggiungimento del quorum previsto secondo il criterio di cui al punto 4.

◆ **Quantificazione:**

- Incarichi lavorativi a tempo pieno e indeterminato: 150 ore per ogni anno scolastico.
- Incarichi lavorativi part time e indeterminato: il monte ore annuo scolastico a disposizione è proporzionale all'incarico lavorativo (se varia l'incarico lavorativo durante l'anno, il monte ore a disposizione è proporzionale all'incarico posseduto nei singoli mesi di maturazione).
- Rientrano nel monte ore a disposizione anche le ore utilizzate per l'assenza legata agli esami da sostenere. Si specifica che, come da previsione dell'art. 68 CCNL comma 1 punto 3, i permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
- Le 150 ore non sono cumulabili da un anno all'altro. Qualora non vengano utilizzate durante l'anno di competenza, si perdono.



PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE DEI PERMESSI STUDIO

- ◆ Per poter accedere al permesso studio, andrà fatta richiesta al Consiglio di Amministrazione, allegando idonea documentazione di iscrizione ai corsi. La richiesta va presentata **DAL 2 MAGGIO AL 30 AGOSTO** per consentire al Consiglio di Amministrazione la definizione definitiva della graduatoria entro il **15 SETTEMBRE** di ogni anno.
- ◆ **Solo per l'anno in corso** tali scadenze sono posticipate al 30 ottobre (termine presentazione della richiesta) con risposta entro il 10 novembre
- ◆ Il C.d.A. provvederà a rispondere sull'accoglimento o meno della richiesta presentata, comunicando anche il monte ore a cui l'operatore ha diritto. Tale risposta è indirizzata non solo all'operatore, ma anche al Responsabile di Area Complessa e ai coordinatori dei servizi coinvolti.

PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEI PERMESSI STUDIO

- ◆ L'assenza per permessi studio va comunicata con sufficiente anticipo al Coordinatore (almeno sette giorni prima), affinché possa far fronte all'assenza dell'operatore nell'organizzazione del servizio.
- ◆ Le ore vanno richieste di volta in volta alla cooperativa utilizzando lo stesso modulo in uso per la richiesta ferie, allegandolo poi al foglio ore mensile.
- ◆ Il lavoratore deve documentare la partecipazione sia con certificato di iscrizione che con attestazioni di frequenza. In caso di omessa presentazione della documentazione, il lavoratore perde il diritto al pagamento delle ore di permesso usufruite.
- ◆ I lavoratori che vogliono usufruire dei permessi per sostenere le prove d'esame, dovranno esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). In caso contrario, l'assenza diventa ingiustificata, quindi non retribuita e contestabile con l'iter disciplinare
- ◆ Ai fini di una maggiore chiarezza, si specifica che i **permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).** (Cassazione civile, sez. lav. 22/04/2008 n. 10344)

Torino, 15 ottobre 2012

Amelia ARGENTA
Presidente del Consiglio di Amministrazione